CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 7559430EF7

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA–TRIESTE) ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3702 del 05 settembre 2008 e s.m.i.

Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato

DISCIPLINARE DI GARA

La Stazione Appaltante si riserva di apportare rettifiche o integrazioni al bando di gara, al presente disciplinare di gara e alle schede di partecipazione. Le eventuali rettifiche e integrazioni saranno pubblicate nell'apposita casella "FAQ relative alla gara" della pagina dedicata al presente appalto della sezione "Appalti, Bandi e Avvisi" all'indirizzo internet http://www.commissarioterzacorsia.it, entro dieci giorni antecedenti al termine per la presentazione delle offerte. I concorrenti hanno pertanto l'onere di verificare la pubblicazione di eventuali rettifiche ed integrazioni prima di presentare la domanda di partecipazione.

1. PREMESSE

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con l'art. 1, comma 1, dell'Ordinanza 5 settembre 2008, n. 3702 e s.m.i., ha nominato il "*Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'area interessata dalla realizzazione della terza corsia del tratto della Autostrada A4 tra Quarto d'Altino e Villesse nonché dell'adeguamento a sezione autostradale del raccordo Villesse-Gorizia*" (di seguito, il "Commissario Delegato" o "Stazione Appaltante").

L'art. 1, comma 1, lettera a) della prefata Ordinanza dispone che il Commissario Delegato provveda *"alla realizzazione della terza corsia nel tratto autostradale A4 Quarto D'Altino-Villesse, ed all'adeguamento a sezione autostradale del raccordo Villesse-Gorizia"*.

L'art. 1, comma 2, della prefata Ordinanza dispone che il Commissario delegato provveda al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere di cui sopra e può adottare, in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria, gli atti e i provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle opere.

In ragione di tali presupposti ed in virtù dei poteri conferitigli con Decreto del Commissario Delegato n. 363 dd. 13.02.2018, il Responsabile Unico del Procedimento dott. Aldo Berti ha deliberato di affidare il "Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato".

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Il luogo di svolgimento del servizio comprende le province di Trieste, Gorizia, Udine, Treviso e Venezia (codice NUTS ITH).

CIG: 7559430EF7

CUP: I31B07000170005 - I71B07000170005 - I81B07000280005 - I41B08000240005 - I11B07000180005 - I61B07000360005 - I31B07000200005 - I41B07000150005 - I11B08000100005

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è il dott. Aldo Berti.

La Stazione appaltante è il Commissario Delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia - Trieste) ed il Raccordo Villesse - Gorizia, via del Lazzaretto Vecchio, 26, 34123 TRIESTE.

Il profilo dell'amministrazione aggiudicatrice è www.commissarioterzacorsia.it.

Si precisa che in qualsiasi momento la S.p.A. Autovie Venete potrà subentrare al Commissario delegato in qualità di Stazione appaltante nella presente procedura di gara o nel successivo contratto. Analogamente, in qualsiasi momento il nuovo soggetto concessionario autostradale potrà subentrare al Commissario delegato o alla S.p.A. Autovie Venete in qualità di Stazione appaltante nella presente procedura di gara o nel successivo contratto. Il subentro non comporterà alcun onere o vantaggio per i concorrenti e l'aggiudicatario, né da parte della Commissario delegato, né da parte di S.p.A. Autovie Venete, né da parte del nuovo soggetto Concessionario.

Considerato che la necessità per il Commissario Delegato di concludere la gara oggetto della presente procedura discende dal perdurare della dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'O.P.C.M. n. 3702/2008, attualmente in scadenza al 31.12.2018, si precisa che, qualora il citato stato emergenziale non dovesse essere prorogato ai sensi della normativa vigente, la gara potrà essere annullata, in qualunque momento, senza che alcun indennizzo o risarcimento possa essere preteso dai concorrenti.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali;
4. Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche;
5. Allegato A –Costi Orari 2019;
6. Allegato B – Costi Orari 2020;
7. il Protocollo di Legalità tra le Prefetture UU.TT.GG. di Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone, Venezia, Treviso ed il Commissario delegato del 12 maggio 2009.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www.commissarioterzacorsia.it, (nella pagina dedicata al presente appalto della sezione "Appalti, Bandi e Avvisi" – "Bandi attualmente in essere sopra soglia").

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite PEC all'indirizzo gare@pec.commissarioterzacorsia.it, entro le ore **12.00** del giorno **21.09.2018**. Pertanto, le richieste di chiarimenti pervenute dopo tale termine potranno non essere prese in considerazione. Non si forniranno chiarimenti telefonicamente.

L'oggetto della P.E.C. dovrà riportare la dicitura "quesito" seguita dal CIG della procedura. In caso contrario, il Commissario delegato non potrà essere considerato responsabile per l'eventuale mancata risposta alla richiesta di chiarimento.

Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nell'apposita casella "FAQ relative alla gara" della pagina dedicata al presente appalto della sezione "Appalti, Bandi e Avvisi" all'indirizzo internet http://www.commissarioterzacorsia.it, nonché mediante PEC esclusivamente al soggetto che ha inoltrato la richiesta.

Non verranno date risposte a quesiti di natura giuridica o interpretazioni delle norme di legge; si forniranno esclusivamente chiarimenti di natura procedurale.

Costituisce un onere dei concorrenti esaminare il contenuto delle risposte pubblicate, rimanendo la Stazione appaltante dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi.

Tutte le richieste e le relative risposte si daranno per conosciute da tutti i concorrenti che presenteranno offerta.

Le richieste di chiarimento riguardo la presente procedura potranno essere avanzate esclusivamente via P.E.C.: non saranno prese in considerazione richieste pervenute via fax o telefoniche.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e Operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC **gare@pec.commissarioterzacorsia.it** e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di

comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché le prestazioni fanno parte di un'unica piattaforma di gestione e, per ragioni tecniche e di buon funzionamento dell'appalto devono essere gestite dal medesimo Operatore economico.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

Descrizione servizi/beni	CPV	P *(principale)* S *(secondaria)*	Importo
Servizi di fornitura di personale (costo presunto del lavoro)	79620000-6	P	€ 7.146.821,87.-
Margine di agenzia (5% del costo del lavoro)			€ 357.341,09.-
Importo lordo a base di gara			€ 7.504.162,96.-

L'importo presunto a base d'asta dell'appalto, che sarà liquidato a misura, ammonta a Euro 7.504.162,96.- (settemilionicinquecentoquattromilacentosessantadue/96) I.V.A. esclusa, come risultante dalla somma del costo del lavoro dei lavoratori somministrati pari a Euro 7.146.821,87.- (settemilionicentoquarantaseimilaotto-centoventuno/87) e del margine d'intermediazione dell'operatore economico pari ad Euro 357.341,09.- (trecentocinquantasettemilatrecentoquarantuno/09), corrispondente al 5% del costo del lavoro.

L'appalto è finanziato con fondi della S.p.A. Autovie Venete.

L'appalto sarà liquidato a misura.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'importo totale posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari ad € 30.634,80.-. Tale importo è stato stimato sulla base del CCNL per i dipendenti da aziende del Commercio, dei Servizi e del Terziario.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le opzioni) è di giorni 548 (cinquecentoquarantotto) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione risultante dal verbale di avvio dell'esecuzione del contratto ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di avvio.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 548 (cinquecentoquarantotto) giorni naturali e consecutivi, per un importo di € 7.504.162,96.-, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. La Stazione Appaltante esercita tale facoltà comunicandola

all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo di rinnovo, è pari ad € 15.008.325,92.- al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È fatto divieto al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È fatto divieto al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
b) Autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., in particolare il D.M. 10 aprile 2018 (G.U.R.I. n. 117 del 22 maggio 2018).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

c) Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. tre esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 5.002.775,31.- I.V.A. esclusa (cfr. allegato XVII al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); tale requisito è richiesto in quanto consente, in via propedeutica, un apprezzamento di affidabilità del concorrente;

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.:

- per le Società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

d) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi:
Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando sulla G.U.R.I.:

- servizi analoghi a "servizi di somministrazione di lavoro prestati a favore di enti pubblici o privati" di importo complessivo minimo pari a € 7.504.162,96.-.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

L'impegno a costituire il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti, deve elencare tutti gli operatori economici partecipanti con le rispettive quote di partecipazione e la descrizione delle prestazioni che saranno svolte da ciascuno, nonché l'operatore economico che assumerà il ruolo di capogruppo/mandatario mediante la compilazione della scheda 1, allegata al bando di gara.

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti (costituito o costituendo) di tipo orizzontale, ai sensi del secondo periodo del comma 8 dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'operatore economico capogruppo/mandatario è richiesto, pena l'esclusione dalla gara, il possesso dei requisiti di capacità economico e finanziaria e di capacità tecnica e professionale nella misura minima del 40%, mentre agli operatori economici mandanti/consorziati è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 10%, purché il raggruppamento/consorzio raggiunga, nella sua interezza, l'importo globale richiesto.

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Si specifica che i requisiti speciali di cui dispone ciascun operatore economico devono consentire lo svolgimento della prestazione che assume nell'ambito del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:

a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al "Possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., in particolare il D.M. 10 aprile 2018 (G.U.R.I. n. 117 del 22 maggio 2018)" di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto da tutti gli Operatori Economici facenti parte del raggruppamento/consorzio.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. c) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati: dall'operatore economico capogruppo/mandatario nella misura minima del 40 % mentre dagli operatori economici mandanti/consorziati nella misura minima del 10 %, purché il raggruppamento/consorzio raggiunga nella sua interezza l'importo globale richiesto. Detto requisito deve essere comunque posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al punto 7.3 lett. d) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nei termini di seguito indicati: all'operatore economico capogruppo/mandatario nella misura minima del 40 % mentre agli operatori economici mandanti/consorziati nella misura minima del 10 %, purché il raggruppamento/consorzio raggiunga nella sua interezza l'importo globale richiesto. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo al "Possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., in particolare il D.M. 10 aprile 2018 (G.U.R.I. n.

117 del 22 maggio 2018)" di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto da tutti gli Operatori Economici facenti parte del consorzio.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., devono essere posseduti:

a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di cui al punto 7.1.b).
Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.
Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.
L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.
Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.
Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:
- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

10. GARANZIA PROVVISORIA – IMPEGNO A RILASCIARE LA GARANZIA DEFINITIVA

L'offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pari al 2% del margine d'agenzia e precisamente di importo pari ad € 7.146,82.-, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, come meglio specificato all'art. 93, comma 2 del d. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., al solo consorzio; in caso di di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, la polizza fideiussoria ovvero la fideiussione bancaria dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che faranno parte del costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 gennaio 2018 n. 31 e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
4) avere validità per 360 giorni naturali e consecutivi dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5) prevedere espressamente:
   a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
   b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
   c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante;
8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 90 giorni naturali e consecutivi, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che la garanzia provvisoria e/o l'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia provvisoria è svincolata/restituita dalla Stazione appaltante ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 giorni dall'aggiudicazione, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipulazione del contratto.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 200,00.- secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2018, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e consegnato a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano esclusivamente all'Ufficio Protocollo della S.p.A. AUTOVIE VENETE, presso il Centro Servizi di Palmanova, Locale Casello Autostradale – 33050 Bagnaria Arsa (UD) (orario 9.00 – 12.00 / 14.00 – 16.00 dal lunedì al giovedì, 9.00 – 12.00 il venerdì, chiuso il sabato ed i giorni festivi).

Il plico deve pervenire entro le ore 12.00 del giorno 01.10.2018.

Il recapito dei plichi entro i termini e all'indirizzo corretto rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, intendendosi la Stazione appaltante esonerata da qualsiasi responsabilità.

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.
Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste in esso contenute, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste in esso contenute.

Il plico deve recare, all'esterno, oltre all'intestazione del Commissario Delegato di cui al punto I.1) del bando di gara, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC del concorrente). La mancata indicazione dell'indirizzo P.E.C. sul plico comporterà l'impossibilità di trasmettere al concorrente stesso eventuali comunicazioni precedenti all'apertura della busta A, quali ad esempio uno slittamento della prima seduta pubblica di gara.

Sul plico dovrà essere riportata la dicitura:

CIG 7559430EF7 - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: GIORNO **01.10.2018** – ORE **12.00**

SEDUTA DI GARA DEL **04.10.2018** ALLE ORE **09.30**

NON APRIRE DA PARTE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti le informazioni relative all'operatore economico concorrente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

"A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"
"B - OFFERTA TECNICA"
"C - OFFERTA ECONOMICA"

La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.

L'impossibilità di individuare univocamente due delle tre buste sopra elencate (ad esempio perché le buste non presentano le diciture sopra richieste) comporta l'esclusione dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già consegnato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Rimane fermo che la sostituzione del plico già consegnato nonché il suo ritiro da parte del concorrente devono avvenire prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni da rendersi ai sensi di Legge potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet http://www.commissarioterzacorsia.it nella sezione indicata al punto 2.1.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. Si procederà invece all'esclusione del concorrente in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nelle buste B e C.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per 360 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. è comunque facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta mediante compilazione della Scheda 1, la quale contiene tutte le informazioni e dichiarazioni utili alla partecipazione alla gara.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio ordinario di concorrenti, RTI, consorzio stabile, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara nella scheda 1; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Ciascun operatore economico, ivi inclusi i singoli consorziati indicati per l'esecuzione della prestazione da parte del consorzio concorrente o i singoli operatori costituenti il RTI, deve, inoltre, compilare la scheda 2, da allegare alla domanda di partecipazione.

La domanda di partecipazione è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

a. copia fotostatica di un documento d'identità del/i sottoscrittore/i;
b. copia conforme all'originale della/e procura/e oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, consorzi di cooperative e di imprese artigiane, consorzi stabili ciascun operatore economico (mandataria/mandanti; capofila/consorziate, consorziati indicati per l'esecuzione) deve compilare e sottoscrivere la scheda 1-bis da allegare alla domanda di partecipazione, con la quale tra l'altro dichiara di aver sottoscritto/assume l'impegno a sottoscrivere il mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria/capofila.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito www.commissarioterzacorsia.it, nella sezione dedicata al presente appalto, secondo quanto di seguito indicato.

In conformità a quanto disposto nel Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 marzo 2018, **il DGUE deve essere inserito nella busta A esclusivamente in formato elettronico su supporto informatico (chiavetta USB). Il DGUE elettronico deve essere in formato PDF.A e deve essere sottoscritto con firma digitale da tutti i soggetti tenuti alla sua sottoscrizione.**

Il DGUE in formato .doc può essere unicamente compilato e non può essere modificato in altro modo. Sulla pagina internet indicata al punto 2.2 del presente disciplinare è disponibile il medesimo DGUE anche in formato PDF da utilizzare per confronto. Infatti, stante la possibilità di una non corretta visualizzazione del DGUE in formato .doc da parte di alcuni programmi, si raccomanda di verificare la sua corrispondenza con il DGUE fornito in formato PDF prima di procedere alla sua compilazione.

La mancanza o l'incompletezza del DGUE in formato elettronico conforme alle indicazioni sopra fornite comporterà l'attivazione della procedura ex art. 83, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega alla domanda di partecipazione il DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI.

Per l'ulteriore documentazione a corredo della domanda di partecipazione in caso di ricorso all'avvalimento si rimanda al par. 14.3.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega alla domanda di partecipazione il DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI.

Per l'ulteriore documentazione a corredo della domanda di partecipazione in caso di ricorso al subappalto si rimanda al par. 14.3.

Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avvalimento da tutte le imprese ausiliarie;
- nel caso di subappalto da tutte le imprese subappaltatrici.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Dichiarazioni integrative

Il concorrente, nonché ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata) in caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, attraverso la compilazione delle schede 2 e 3 rende – tra l'altro - le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. (in alternativa è sufficiente la compilazione del DGUE pubblicato nella sezione dedicata al presente appalto sul sito www.commissarioterzacorsia.it, in corrispondenza della Parte III, Sez. D, dove sono stati aggiunti i riferimenti alle predette disposizioni di Legge);
2. dichiara, tramite la compilazione della scheda 2, i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

3. dichiara, tramite la compilazione della scheda 3, remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
   a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
   b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, tramite la compilazione della scheda 3, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. accetta il protocollo di legalità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
6. dichiara, tramite la compilazione della scheda 3, di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dalla Stazione Appaltante, reperibile al sito www.commissarioterzacorsia.it alla sezione Amministrazione trasparente/Disposizioni generali, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

7. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero (la dichiarazione non è presente nelle schede allegate al disciplinare e deve pertanto essere predisposta dal concorrente secondo quanto disposto dal presente disciplinare);

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

8. si impegna, tramite la compilazione della scheda 3, ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
9. indica, a mezzo della compilazione della scheda 1, i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
10. tramite la compilazione della scheda 3, autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia delle parti di offerta tecnica specificatamente individuate nella stessa offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione di diniego all'autorizzazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. con apposita ulteriore autodichiarazione da allegare all'offerta tecnica, fermo restando che ai sensi del comma 6 dello stesso art. 53 l'accesso potrà essere comunque consentito ai fini della difesa in giudizio degli interessi dell'istante. In caso di richiesta di "accesso agli atti" i contenuti di tale autodichiarazione saranno oggetto di specifica istruttoria da parte del Responsabile Unico del Procedimento.
11. attesta, tramite la compilazione della scheda 3, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
12. dichiara, tramite la compilazione della scheda 4, l'impegno a rispettare il Protocollo di Legalità tra le Prefetture UU.TT.GG. di Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone, Venezia, Treviso ed il Commissario delegato del 12 maggio 2009.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

13. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la dichiarazione non è presente nelle schede allegate al disciplinare e deve pertanto essere predisposta dal concorrente secondo quanto disposto dal presente disciplinare).

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 13, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima compilando le schede 2 e 3 che dovranno essere sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Tutte le dichiarazioni non già presenti nelle schede allegate al presente disciplinare dovranno essere rese mediante autodichiarazione ai sensi del degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i. e sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore economico tenuto a rilasciarle, o da procuratore dotato di idonea procura da allegare, unitamente ad un documento di identità, alla dichiarazione.

Nel caso in cui il concorrente sia un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o un GEIE non ancora costituito le schede 1, 2, e 3 devono essere sottoscritte dal legale rappresentante di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o il GEIE. Ciascun operatore economico deve compilare e sottoscrivere una propria scheda 1bis e 2.

Nel caso in cui il concorrente sia un consorzio stabile, ciascun consorziato indicato per l'esecuzione della prestazione deve compilare e sottoscrivere una propria scheda 1bis e 2.

Documentazione a corredo

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione:

14. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE delle imprese subappaltatrici indicate. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti il PASSOE dovrà essere sottoscritto da un Legale Rappresentante di ogni soggetto componente il costituendo raggruppamento/consorzio;
15. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
16. impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 93, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
17. dichiarazione di possedere un fatturato come indicato al punto 7.2.c), nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per un importo complessivamente non inferiore a quanto indicato al medesimo punto, mediante la compilazione del DGUE in corrispondenza della Parte IV, Sez. B, punto 1a);
18. dichiarazione con l'elenco delle forniture analoghe di cui al precedente punto 7.3.d) con la precisazione, per ciascuna di esse, del committente pubblico o privato, dell'importo netto contrattuale e del periodo di svolgimento, mediante la compilazione del DGUE in corrispondenza della Parte IV, Sez. B, punto 2a);
19. dichiarazione di essere in possesso dell'autorizzazione di cui al punto 7.1.b);

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

20. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
21. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

Per il concorrente che intende ricorrere all'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.:

22. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

23. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
24. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

Le suddette dichiarazioni di cui ai punti 21, 22, 23 non sono presenti nelle schede allegate al presente disciplinare e dovranno essere rese mediante autodichiarazione ai sensi del degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i. e sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore economico tenuto a rilasciarle, o da procuratore dotato di idonea procura da allegare, unitamente ad un documento di identità, alla dichiarazione.

25. PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

26. dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Per gli operatori economici che intendono ricorrere al subappalto, ai sensi dell'art. 105, comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

27. L'eventuale intenzione del concorrente di subappaltare parte delle prestazioni - la cui quota non può superare il 30% dell'importo complessivo del contratto -, con specifica indicazione e descrizione di tali parti ed indicazione della terna di subappaltatori ai sensi del comma 6 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Tale dichiarazione dovrà essere resa utilizzando il DGUE – Parte II – Sez. D.
28. PASSOE del subappaltatore. Ai soli fini della creazione del PASSOE, gli eventuali subappaltatori indicati devono generare la propria componente AVCPass classificandosi come "mandante in RTI".

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- Dichiarazione, tramite la compilazione della scheda 1, in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione, tramite la compilazione della scheda 1, in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione, tramite la compilazione della scheda 1, attestante:
  a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 14.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta "B - Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, la relazione con l'offerta tecnica del concorrente, descritta con riferimento ai criteri di valutazione dell'offerta indicati al successivo punto 17.1, per ciascuno dei seguenti elementi e subelementi:

Elemento T1: Sistema organizzativo del servizio (punti **54**) di cui:

- **Subelemento T1.1**:
  Struttura/organizzazione aziendale dell'Operatore economico proposta per effettuare il servizio (punti 13);
- **Subelemento T1.2**:
  Risorse umane incaricate di effettuare l'attività di selezione del personale (punti 8);
- **Subelemento T1.3**:
  Modalità di selezione e reclutamento delle risorse (punti 8);
- **Subelemento T1.4**:
  Formazione delle risorse somministrate (punti 3);
- **Subelemento T1.5**:
  Strumenti e procedure adottate per la gestione, la verifica ed il monitoraggio svolto in relazione all'esecuzione del contratto d'appalto (punti 12);
- **Subelemento T1.6**:
  Strumenti e procedure adottate per la gestione, la verifica ed il monitoraggio del servizio svolto in relazione ai contratti individuali (punti 10);

Elemento T2: Tempo di proposta al R.U.P. del personale richiesto punti **6**;

Elemento T3: Diffusione sul territorio punti **10**;

Al fine di agevolare la valutazione, la relazione deve contenere un paragrafo per ciascun elemento e subelemento T1.1, T1.2, T1.3, T1.4, T1.5, T1.6, T2 e T3 e dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione, secondo i criteri successivamente descritti.

L'offerta tecnica dovrà essere formulata attraverso un elaborato di massimo 20 facciate in formato A4, esclusa la copertina e l'eventuale documentazione integrativa quale, a titolo esemplificativo, organigramma aziendale, attestati di corso e curricula professionali. Il carattere utilizzato non dovrà essere inferiore ad Arial 11 ed il numero di righe per pagina non dovrà essere superiore a 40.
Nel caso le facciate della relazione siano superiori a 20, pagina di copertina esclusa, le facciate eccedenti tale limite non saranno prese in considerazione ed i loro contenuti non saranno quindi utilizzati per la valutazione dell'offerta. La parte esclusa dalla valutazione sarà invece vincolante per il concorrente ai fini dell'eventuale aggiudicazione e della successiva contrattualizzazione.

L'offerta tecnica deve essere consegnata in formato cartaceo e su supporto informatico in formato .pdf.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto posto a base di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. Nel caso in cui alcune delle proposte integrative e/o migliorie presentate dall'offerente siano state valutate dalla commissione giudicatrice, peggiorative o comunque non migliorative e quindi non accettabili, non si procederà all'esclusione dell'offerente, ma ne verrà tenuto debitamente conto nell'assegnazione dei vari punteggi (assegnando un punteggio pari a zero all'elemento o subelemento riguardante tali proposte) e, in caso di aggiudicazione a tale offerente, lo stesso dovrà eseguire il servizio, per quanto riguarda le proposte ritenute non ammissibili, secondo quanto previsto nel progetto posto a base di gara (il prezzo offerto rimane fisso e invariabile).

La Stazione appaltante si riserva comunque il diritto di rifiutare una miglioria proposta dal concorrente nei confronti del quale è stata proposta l'aggiudicazione. In tal caso, mantenendo inalterato l'importo offerto, il concorrente dovrà eseguire il servizio, per quanto riguarda la miglioria rifiutata, secondo quanto previsto nel progetto posto a base di gara.

I documenti costituenti l'offerta tecnica devono essere tutti sottoscritti in originale almeno sul frontespizio ed in calce al documento, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente. Nel caso il concorrente

sia un soggetto di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei) o e) (consorzi ordinari) o g) (GEIE) del comma 2 dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. non ancora costituito, i documenti devono essere tutti sottoscritti in originale almeno sul frontespizio ed in calce al documento, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario. Il legale rappresentante del concorrente può essere sostituito da un procuratore dotato dei poteri necessari, allegando copia non autenticata della procura attestante il potere di presentare offerta.

Si precisa che l'offerta tecnica non deve riportare riferimenti all'importo offerto, che è invece oggetto della proposta economica del concorrente inserita nella busta "C - Offerta economica". Pertanto, nel caso dalla lettura dell'offerta tecnica sia possibile risalire all'offerta economica, il concorrente sarà escluso dalla gara.

L'offerta tecnica deve essere incondizionata, a pena di esclusione.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta "B – Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica predisposta utilizzando la scheda 5, allegata al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

a. l'indicazione del ribasso percentuale offerto, espresso in cifre e in lettere, rispetto al margine d'agenzia posto a base di gara;
b. la stima degli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Detti oneri relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
c. la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

In caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e quanto espresso in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta espressa in lettere.

L'indicazione del ribasso percentuale deve limitarsi ai soli centesimi e non estendersi ai millesimi (in tal caso sarà tenuto conto solo della parte centesimale, troncando la parte millesimale).

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 14.1.
Il concorrente la cui offerta economica non è sottoscritta o è sottoscritta da un soggetto che non dispone dei necessari poteri, è escluso dalla gara. Nel caso l'offerta debba essere sottoscritta da più di un soggetto, il concorrente è escluso anche ove le ipotesi di cui al periodo precedente si verifichino per uno solo dei soggetti che avrebbero dovuto sottoscriverla.

L'offerta economica non deve contenere abrasioni e/o cancellature ed un'eventuale correzione deve essere confermata, a pena di esclusione, con la firma in originale a margine dello stesso soggetto che sottoscrive l'offerta.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

La mancata indicazione nell'offerta economica degli oneri aziendali della sicurezza e/o del costo della manodopera comporta l'automatica esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dalle Linee Guida dell'A.N.AC. di attuazione del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. n. 2 "Offerta economicamente più vantaggiosa".

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	**100**

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con la seguente formula:

$$P_i = P_i^T + P_i^E$$

dove:

- P_i è il punteggio complessivo dell'offerta del concorrente i-esimo;
- P_i^T è il punteggio dell'offerta tecnica del concorrente i-esimo;
- P_i^E è il punteggio dell'offerta economica del concorrente i-esimo.

Tutti i calcoli necessari ad individuare la migliore offerta saranno condotti arrotondando i numeri alla seconda cifra decimale (ad es. 0,874 diventa 0,87 mentre 0,875 diventa 0,88).

Sarà proposta l'aggiudicazione al concorrente la cui offerta avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo *Pi.*

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito per ciascun elemento e subelemento sulla base dei criteri di valutazione di seguito elencati con la relativa ripartizione dei punteggi.

Con la lettera D vengono indicati gli elementi caratterizzati da "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Con la lettera Q vengono indicati gli elementi caratterizzati da "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Con lettera T vengono indicati gli elementi caratterizzati da "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

T1	Sistema organizzativo del servizio	Punti **54** di cui:	
	T1.1 – Struttura/organizzazione aziendale dell'Operatore economico proposta per effettuare il servizio	Punti 13	D
	T1.2 – Risorse umane incaricate di effettuare l'attività di selezione del personale	Punti 8	D
	T1.3 – Modalità di selezione e reclutamento delle risorse	Punti 8	D
	T1.4 - Formazione delle risorse somministrate	Punti 3	D
	T1.5 - Strumenti e procedure adottate per la gestione, la verifica ed il monitoraggio del servizio svolto in relazione all'esecuzione del contratto d'appalto	Punti 12	D
	T1.6 - Strumenti e procedure adottate per la gestione, la verifica ed il monitoraggio del servizio svolto in relazione ai contratti individuali	Punti 10	D
T2	Tempi di proposta al R.U.P. del personale richiesto	Punti **6**	T
T3	Diffusione sul territorio	Punti **10**	T
	TOTALE	Punti **70**	

Elemento T1.
Sistema organizzativo del servizio (punti complessivi 54 suddivisi nei subpunteggi indicati ai successivi punti).
La relazione d'offerta dovrà indicare la struttura/organizzazione aziendale dell'Operatore economico proposta per effettuare il servizio, le modalità di selezione e reclutamento dei lavoratori, le soluzioni atte a garantire la migliore assistenza alla Stazione Appaltante, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della propria banca dati. L'Operatore economico dovrà inoltre fornire un elenco dei curricula, specificando le competenze, delle proprie risorse umane che saranno incaricate di effettuare l'attività di selezione del personale, da cui dovranno emergere le specifiche competenze e l'esperienza professionale maturata nel settore. Dalla relazione dovranno anche emergere i canali di reclutamento delle risorse richieste ed i metodi di controllo adottati al fine di garantire la giusta retribuzione ed il corretto pagamento delle voci stipendiali e le modalità di monitoraggio del servizio ed i metodi utilizzati per la verifica del livello di qualità del servizio prestato.

Dimostri il concorrente, riguardo alle esigenze sopra rappresentate e secondo le indicazioni di seguito riportate, le modalità di gestione adottate sviluppando le seguenti tematiche:

Subelemento T1.1 – Struttura/organizzazione aziendale dell'Operatore economico proposta per effettuare il servizio (punti 13).
La relazione dovrà descrivere brevemente la struttura/organizzazione aziendale dell'Operatore economico proposta per effettuare il servizio.
Nel contesto si chiede all'Operatore economico anche di esplicitare la struttura organizzativa per forme di assistenza alla Stazione appaltante, specificando se la richiesta di intervento avverrà:

- tramite contatto diretto con un unico referente per la gestione del complessivo servizio di somministrazione;
- tramite contatto diretto con più referenti a seconda della tipologia di assistenza necessaria;
- attraverso l'utilizzo di un call center.

Inoltre, dovrà essere data evidenza delle competenze e dell'esperienza delle risorse che si occuperanno dell'assistenza. Dovranno essere altresì descritti i tipici casi che richiedono l'assistenza dell'Operatore economico e la conseguente azione dell'Operatore economico stesso per risolvere la problematica, comprese le tempistiche di intervento/soluzione.

Criterio di valutazione
Verranno valutate positivamente le soluzioni organizzative che evidenzino una maggiore efficienza ed una migliore rispondenza alle esigenze della Stazione appaltante, compresa la presenza di una divisione specializzata nei rapporti con le Pubbliche Amministrazione.

Subelemento T1.2 – Risorse umane incaricate di effettuare l'attività di selezione del personale (punti 8).
La relazione dovrà contenere la descrizione delle professionalità delle figure incaricate di effettuare le attività di selezione del personale a favore della Stazione Appaltante.

Criterio di valutazione
Verrà valutata positivamente la presenza di risorse di alta qualificazione con plurima esperienza nella selezione per le Pubbliche Amministrazione.

Subelemento T1.3 – Modalità di selezione e reclutamento delle risorse (punti 8).
La relazione dovrà contenere la descrizione delle modalità di selezione e reclutamento delle risorse, compresa una sezione dedicata ai canali utilizzati per il reclutamento stesso.

Criterio di valutazione
Verrà attribuito un maggior punteggio alle offerte che prevedono una maggiore pluralità e varietà di strumenti utilizzati dall'Operatore economico al fine della selezione e del reclutamento del personale, come per esempio la maggior capillarità informativa, sia attraverso canali tradizionali (stampa, radio, etc), sia attraverso il web, nonché colloqui individuali in filiale piuttosto che attraverso l'utilizzo di video chiamate e semplici colloqui telefonici.

Subelemento T1.4 – Formazione delle risorse somministrate (punti 3).
La relazione dovrà contenere la descrizione delle professionalità delle figure incaricate alla formazione delle risorse somministrate, per la parte di formazione di competenza dell'Operatore economico.

Inoltre dovranno essere descritte le modalità adottate per la formazione, i contenuti ed ogni altro dettaglio necessario al raggiungimento del maggior punteggio.

Criterio di valutazione
Verranno valutate le modalità adottate per la formazione e le professionalità incaricate della formazione.

Subelemento T1.5 – Strumenti e procedure adottate per la gestione, la verifica ed il monitoraggio del servizio svolto in relazione all'esecuzione del contratto d'appalto (punti 12).
La relazione dovrà contenere una proposta relativa ai flussi informativi con la Stazione appaltante per la gestione del contratto. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- adempimenti amministrativi;
- fatturazioni:
- trasmissione dati di controllo anticipati al fine di garantire la corretta emissione delle fatture;
- informativa periodica sugli importi consuntivati relativamente al totale contrattuale;
- monitoraggio del servizio e reportistica in riferimento a tutte le candidature fornite;
- reportistica degli elenchi dei candidati proposti con esplicito riferimento ai requisiti (es. scolarità, esperienza ecc.).

Nel caso in cui dovessero essere proposte delle attività aggiuntive e migliorative, rispetto a quanto già presente nel Capitolato Speciale d'Appalto, senza ulteriori aggravi di costo per la Stazione appaltante, le stesse dovranno essere garantite per l'intera durata del servizio.

Criterio di valutazione
Nella valutazione si terrà massimamente conto della maggior efficacia della proposta rispetto alla fruibilità, alla completezza e alla frequenza della reportistica, della più elevata flessibilità e adattabilità degli strumenti in relazione alle esigenze della Stazione appaltante.

Subelemento T1.6 – Strumenti e procedure adottate per la gestione, la verifica ed il monitoraggio del servizio svolto in relazione ai contratti individuali (punti 10).
La relazione dovrà contenere una proposta relativa ai flussi informativi con la Stazione appaltante per la gestione dei contratti individuali. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- adempimenti amministrativi per la gestione dei contratti individuali;
- estrazioni di voci ed elementi retributivi presenti nella busta paga;
- predisposizione di provvedimenti disciplinari;
- predisposizione di flussi telematici per l'acquisizione diretta dei dati delle risorse (anagrafici, fototessera digitale ecc.).

Nel caso in cui dovessero essere proposte delle attività aggiuntive e migliorative, rispetto a quanto già presente nel Capitolato Speciale d'Appalto, senza ulteriori aggravi di costo per la Stazione Appaltante, le stesse dovranno essere garantite per l'intera durata del servizio.

Criterio di valutazione
Nella valutazione si terrà massimamente conto della maggior efficacia della proposta rispetto agli strumenti messi a disposizione per la gestione dei contratti individuali.

Elemento T2.
Tempi di proposta al R.U.P. del personale richiesto (punti 6).
L'Operatore economico dovrà indicare i tempi di proposta del personale, richiesto dalla Stazione appaltante.
Per "tempi di proposta del personale" si intende il tempo intercorrente tra il ricevimento della richiesta formalizzata dalla Stazione appaltante all'Operatore economico, secondo quanto previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, e l'invio dei curricula al Responsabile Unico del Procedimento del servizio di somministrazione.
In ogni caso, secondo quanto previsto dall'art. 2, punto 2) lett. B) del Capitolato Speciale d'Appalto Norme Tecniche, i prestatori di lavoro temporaneo dovranno essere proposti tramite e-mail al RUP del servizio di somministrazione a tempo determinato in oggetto entro il termine massimo di 5 giorni, naturali e consecutivi, dalla sua richiesta
I tempi indicati nell'offerta dovranno essere rispettati in sede di gestione del servizio, pena l'applicazione delle penali.

Criterio di valutazione
Il punteggio sarà attribuito secondo la sequenza sotto riportata:

- Entro 24 ore dalla richiesta: 6 punti;
- Entro 48 ore dalla richiesta: 4 punti;
- Entro 72 ore dalla richiesta: 2 punti;
- Entro 96 ore dalla richiesta: 1 punto.

Elemento T3.
Diffusione sul territorio **(punti 10).**

La relazione dovrà contenere la dislocazione delle Agenzie dell'Operatore Economico nelle province, sotto elencate, interessate dalle opere del Commissario Delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) ed il raccordo Villesse-Gorizia:

- Trieste;
- Gorizia;
- Udine;
- Pordenone;
- Venezia;
- Treviso.

Si specifica che con il termine "Agenzia" si intende una sede di lavoro debitamente attrezzata con quanto necessario per l'attività da svolgere e dotata di personale operante stabilmente in loco.

Criterio di valutazione
Il punteggio sarà attribuito secondo la sequenza sotto riportata:

Presenza di una o più Agenzie nelle province richieste	
Nr. Province coperte	Punteggio
0	**0**
1	**5**
2	**6**
3	**7**
4	**8**
5	**9**
6	**10**

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

I criteri di valutazione dei singoli elementi e subelementi sono riportati in calce a ciascuno di essi.

Per i subelementi qualitativi "D" relativi all'elemento T1 (T1.1, T1.2, T1.3, T1.4, T1.5 e T1.6), cui è assegnato un punteggio discrezionale, viene attribuito un punteggio sulla base del metodo del confronto a coppie seguendo quanto indicato nelle linee guida A.N.AC. di attuazione del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. n. 2 "Offerta economicamente più vantaggiosa". Nel metodo del confronto a coppie ciascun commissario confronta tra loro, per ogni subelemento oggetto di valutazione, tutte le offerte tecniche indicando il grado di preferenza per ciascuna offerta rispetto a ognuna delle altre attraverso un grado di preferenza variabile tra 1 e 6.

Al termine dei confronti a coppie, il punteggio $P_i^{Tj.k}$ attribuito al concorrente i-esimo per il subelemento j,k sarà calcolato moltiplicando il punteggio massimo del subelemento j,k individuato nella tabella riportata al punto precedente per un coefficiente compreso tra 0 e 1. Tale coefficiente è calcolato a partire dalla somma dei gradi di preferenza attribuiti dai singoli commissari nel confronto a coppie all'offerta del concorrente i-esimo per il subelemento j,k, attribuendo il valore di 1 al concorrente che ha ottenuto la somma più alta ed agli altri concorrenti un coefficiente inferiore calcolato linearmente.

Il punteggio P_i^{T1} dell'elemento T1 del concorrente i-esimo verrà calcolato con la seguente formula:

$$P_i^{T1} = P_i^{T1.1} + P_i^{T1.2} + P_i^{T1.3} + P_i^{T1.4} + P_i^{T1.5} + P_i^{T1.6}$$

Per gli elementi tabellari "T" (T2 e T3), il punteggio sarà assegnato sulla base di quanto indicato nelle declaratorie di cui ai medesimi elementi.

I punteggi P_i^{T1}, P_i^{T2} e P_i^{T3} degli elementi T1, T2 e T3 del concorrente i-esimo non saranno riparametrati.

Il punteggio finale P_i^{T} ($=P_i^{T1} + P_i^{T2} + P_i^{T3}$) dell'offerta tecnica del concorrente i-esimo non sarà riparametrato.

Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti relativi agli elementi e subelementi di natura discrezionale "D" non sono attribuiti mediante il confronto a coppie ma sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari a ciascun subelemento, nel rispetto della seguente scala di valori:

- se il subelemento in esame risulti "non trattato": coefficiente 0,00;
- se il subelemento in esame risulti "assolutamente inadeguato": coefficiente 0,10;
- se il subelemento in esame risulti "inadeguato": coefficiente 0,20;
- se il subelemento in esame risulti "gravemente carente": coefficiente 0,30;
- se il subelemento in esame risulti "carente": coefficiente 0,40;
- se il subelemento in esame risulti "insufficiente": coefficiente 0,50;
- se il subelemento in esame risulti "sufficiente": coefficiente 0,60;
- se il subelemento in esame risulti "discreto": coefficiente 0,70;
- se il subelemento in esame risulti "buono": coefficiente 0,80;
- se il subelemento in esame risulti "distinto": coefficiente 0,90;
- se il subelemento in esame risulti "ottimo": coefficiente 1,00.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni subelemento da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando linearmente a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Rimangono invariate le modalità di attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di natura tabellare "T".

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

All'elemento economico E è attribuito il punteggio calcolato tramite la seguente formula con interpolazione non lineare (quadratica):

$$P_i^E = (R_i / R_{max})^{\alpha} \times 30$$

essendo:

- P_i^E = punteggio attribuito al concorrente i-esimo;
- R_i = valore dell'offerta (ribasso percentuale in lettere) del concorrente i-esimo;
- $\alpha = 0,5$;
- R_{max} = valore dell'offerta (ribasso percentuale in lettere) dell'offerta più conveniente.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 04.10.2018, alle ore 09.30 presso la Sala Gare della S.p.A Autovie Venete in Via Lazzaretto vecchio, 26 – 34123 Trieste (Italia) e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno tre giorni prima, salvo imprevisti, della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno tre giorni prima, salvo imprevisti, della data fissata.

Il Seggio di Gara, composto da tre componenti nominati dalla Stazione appaltante, procederà, nella prima seduta pubblica, a:

- verificare che i plichi delle offerte siano pervenuti entro il termine indicato nel bando di gara;
- verificare l'integrità dei plichi pervenuti;
- aprire i soli plichi integri e pervenuti entro il termine indicato nel bando di gara;
- verificare la presenza all'interno di ciascun plico della busta "A", e delle buste "B" e "C", nonché accertare la loro univoca identificazione e la loro integrità;

Successivamente il Seggio di Gara procederà a:

a. aprire la busta "A" e verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b. eventualmente attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
c. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d. trasmettere gli atti al Responsabile Unico del Procedimento affinché proceda ai sensi del p.to 5.2 della Linea Guida ANAC n.3 e quindi la Stazione appaltante possa adottare il provvedimento di ammissione ed esclusione di cui al comma 1 dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La Stazione Appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, conserva i plichi contenenti le buste A, il cui contenuto è stato verificato dal Seggio di Gara, nonché le buste B e C, ancora sigillate, in appositi cassetti o armadi, le cui chiavi saranno riposte in luogo sicuro presso la U.O. Gare e Contratti della Stazione appaltante stessa.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata dalla Stazione appaltante, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte (art. 77, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) ed è composta da un numero dispari pari a tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida dell'A.N.AC. di attuazione del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del RUP per l'affidamento di appalti e concessioni").

La Commissione Giudicatrice può svolgere anche tutte le funzioni attribuite nel p.to 18 al Seggio di gara.

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

20. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta adottato il provvedimento di ammissione ed esclusione di cui al comma 1 dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Seggio di Gara procederà a consegnare gli atti alla Commissione Giudicatrice.
La Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa attribuzione del punteggio, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritti nel presente disciplinare.
La Commissione procederà dunque all'individuazione dell'unico punteggio finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio finale, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio finale e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede a verificare se le offerte superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; qualora vi siano offerte che superano tale soglia, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al punto successivo.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta, all'esito della verifica, risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

La Stazione appaltante esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 22.

Il RUP trasmette alla Commissione giudicatrice l'esito della verifica.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora, sulla base di una valutazione del RUP, nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Il RUP, ricevuta la proposta di aggiudicazione da parte della commissione, può comunque procedere alla verifica dell'offerta ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In tal caso procede come previsto al punto 21.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., sull'offerente nei confronti del quale è stata disposta la proposta di aggiudicazione.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., richiede al concorrente nei confronti del quale è stata disposta la proposta di aggiudicazione di presentare i documenti di cui all'art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, il RUP prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

La proposta di aggiudicazione della commissione giudicatrice è soggetta alla verifica ed all'approvazione del RUP, ai sensi del comma 5 dell'art. 32 e del comma 1 dell'art. 33 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., entro 60 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto nel caso il Responsabile Unico del Procedimento richieda chiarimenti o documenti all'operatore economico per il quale è stata proposta l'aggiudicazione. Nel caso l'operatore economico non fornisca i chiarimenti e i documenti richiesti, o il loro contenuto non consenta l'approvazione della proposta di aggiudicazione, il Responsabile Unico del Procedimento propone alla Stazione appaltante di escludere l'operatore economico per il quale è stata proposta l'aggiudicazione. Escluso il primo operatore economico in graduatoria, il Responsabile Unico del Procedimento procede con l'operatore economico che segue in graduatoria.

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione da parte del RUP ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

L'aggiudicazione dell'appalto non equivale ad accettazione dell'offerta, ai sensi del comma 6 dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante potrà aggiudicare, quindi, al secondo concorrente in graduatoria previa verifica del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del comma 5 dell'art. 32 e del comma 1 dell'art. 33 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione e delle spese contrattuali è pari a € 6.000.-. Tale importo è indicativo e potrà subire delle variazioni. La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Il contratto non può essere ceduto dall'aggiudicatario a pena di risoluzione in danno dello stesso e a pena di risarcimento dei danni subiti dal Commissario Delegato.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto del comma 13 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della Legge n. 52/1991. La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata in originale o in copia autenticata alla Stazione appaltante prima dell'emissione da parte dell'appaltatore della fattura a cui la cessione si riferisce. In caso contrario la cessione non è opponibile alla Società ai sensi del comma 13 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La Stazione appaltante, pertanto, non liquiderà al cessionario crediti relativi a fatture emesse prima della notifica dell'atto di cessione stipulato con le modalità indicate.

Il Commissario Delegato si riserva la facoltà di chiedere l'avvio dei lavori oggetto del presente appalto in pendenza della stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione oggetto del subaffidamento.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE IN FASE DI GARA

L'Organismo responsabile delle procedure di ricorso relative alla presente procedura di gare è il Tribunale Amministrativo Regione del Lazio – con sede in Roma (Italia) – Via Flaminia, 189 - Codice postale: 00196 - Telefono: 0039.06.328721 - Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

Eventuali ricorsi relativi alla presente procedura dovranno essere presentate con le seguenti modalità:

- Per l'impugnazione del provvedimento di ammissione all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali previsto dal comma 1 dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla conoscenza, acquisita in qualsiasi forma, dell'atto da impugnare, ovvero decorrente dalla pubblicazione del provvedimento sul profilo del committente della stazione appaltante.
- Per l'impugnazione del provvedimento di esclusione il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dal momento in cui gli atti sono resi in concreto disponibili, attraverso qualsiasi forma, corredati di motivazione.
- Per l'impugnazione del provvedimento di aggiudicazione, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione dell'ultima delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- Per l'impugnazione del bando di gara il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sulla G.U.R.I., ai sensi dell'articolo 73, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., visto l'art. 2, comma 6, del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il concorrente partecipante esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali sottoscrivendo le schede di offerta.

A tal fine, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si informa che:

a. il trattamento dei dati che riguardano il concorrente ha finalità di:

   gestire la procedura di gara;

   gestire l'eventuale contrattualizzazione;

   eseguire gli obblighi derivanti dal contratto;

   adempiere ad obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie;

   gestire l'eventuale accesso agli atti.

b. in relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici;

c. il conferimento dei dati è obbligatorio per quanto concerne l'adempimento di obblighi legali e contrattuali, pertanto l'eventuale rifiuto, sia esso totale o parziale, da parte del concorrente a conferire i dati o a trattarli, potrà comportare la sua esclusione dalla procedura di gara, nonché l'impossibilità di instaurare rapporti contrattuali o di proseguire l'esecuzione di quelli già in corso;

d. i dati potranno essere comunicati a:

   professionisti;

   istituti di credito;

   imprese di assicurazione;

   società di servizi.

e. relativamente ai dati medesimi l'impresa interessata può esercitare i diritti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

f. titolare del trattamento è il Commissario Delegato, Via del Lazzaretto Vecchio n. 26 – 34123 Trieste.

25. ULTERIORI DISPOSIZIONI

La Stazione Appaltante si riserva:

- di non dar luogo o di annullare o di revocare in qualsiasi momento la procedura, o di prorogare i termini di presentazione dell'offerta, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura al riguardo;
- di sospendere momentaneamente la procedura e di rimandarla a successiva data qualora, nel corso delle sedute pubbliche di gara, si rendessero necessari approfondimenti, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura al riguardo;
- di procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta o rimanga comunque valida una sola offerta, purché la stessa sia ritenuta congrua a proprio insindacabile giudizio;
- di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto, nei casi previsti dall'art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. senza che coloro che hanno presentato offerta possano avanzare alcuna pretesa.

26. CONTROVERSIE IN FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del contratto saranno devolute esclusivamente alla giurisdizione del Giudice ordinario del Competente Foro di Trieste.

È escluso il ricorso all'arbitrato di cui all'art. 209 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

27. RISERVATEZZA

L'Operatore Economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, durante la presente procedura di gara. L'Operatore Economico si impegna a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli di presentazione dell'offerta. È, inoltre, responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, di questi obblighi di riservatezza.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la scrivente Stazione Appaltante ha la facoltà di escludere il concorrente dalla procedura di scelta del contraente, fermo restando che l'Operatore Economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa Stazione Appaltante.

28. ACCETTAZIONE DEL CODICE ETICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Si richiede all'Operatore Economico concorrente di accedere al sito internet della Stazione Appaltante (www.commissarioterzacorsia.it) e prendere visione del Codice di Comportamento, con la specificazione che la presentazione dell'offerta comporta la completa ed incondizionata accettazione dei loro contenuti.

Trieste,

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(dott. Aldo Berti)